Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, n. 19294

Svolgimento del processo

1. Nel 2007 (*omissis*) convenne dinanzi al Giudice di pace di Tivoli (*omissis*), (*omissis*) e la (*omissis*) Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in (*omissis*) s.p.a., e come tale sarà dâ??ora innanzi indicata), esponendo che:

â?? il (omissis) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale;

â?? la responsabilità del sinistro andava ascritta a (*omissis*), conducente dâ??un veicolo a motore di proprietà di (*omissis*) ed assicurato dalla (*omissis*).

Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

2. Con sentenza 19.3.2010 n. 417 il Giudice di pace di Tivoli accolse parzialmente la domanda, dichiarando la pari corresponsabilità dei due conducenti coinvolti.

La sentenza venne appellata da (omissis).

Con sentenza 19.11.2012 n. 1340 il Tribunale di Tivoli rigettÃ² il gravame.

3. La sentenza dâ??appello Ã" stata impugnata per cassazione da (*omissis*), con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la (omissis) con controricorso, anchâ??esso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

- 1. Questioni preliminari.
- **1.1**. Questa Corte deve preliminarmente rilevare, dâ??ufficio, come la notifica del ricorso sia stata effettuata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, dallâ??avvocato Daniele Berardi, il quale non Ã" il difensore del ricorrente, ma il mero domiciliatario dellâ??avv. Vincenzo Rosa, difensore del ricorrente munito di procura speciale.

Ritiene tuttavia questa Corte che tale circostanza non renda invalida la notificazione.

Eâ??, infatti, principio pacifico e risalente, quello secondo cui lâ??attività di impulso del procedimento notificatorio â?? ovvero la consegna dellâ??atto da notificare allâ??ufficiale giudiziario â?? può, dal soggetto legittimato a compierla, essere delegata ad altra persona, anche

verbalmente, e, in tal caso, lâ??omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, Ã" irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dellâ??atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 08/03/2016, Rv. 638997; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 10004 del 06/05/2011, Rv. 617834; Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006, Rv. 590860).

1.2. Eâ?? avviso di questo Collegio che tale principio debba trovare applicazione sia quando la notificazione sia eseguita secondo le regole ordinarie per mezzo dâ??un ufficiale giudiziario, sia quando sia eseguita direttamente dallâ??avvocato, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53.

 $Cos\tilde{A}\neg$ come, nel primo caso, la persona legittimata a chiedere la notifica allâ??ufficiale giudiziario pu \tilde{A}^2 delegare anche verbalmente tale attivit \tilde{A} ad un terzo, allo stesso modo anche lâ??avvocato legittimato ad eseguire personalmente la notificazione (in quanto munito di procura ed autorizzato dal consiglio dellâ??ordine di appartenenza) pu \tilde{A}^2 delegare il compimento di tale attivit \tilde{A} ad un domiciliatario (ovviamente pur egli debitamente autorizzato dal consiglio dellâ??ordine), affinch \tilde{A} " vi provveda nomine alieno.

Il che Ã" quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale il notificante avv. Daniele Berardi ha dichiarato di eseguire la notifica â??quale domiciliatarioâ?• dellâ??avv. Vincenzo Rosa, e dunque necessariamente quale suo incaricato.

1.3. Nei termini che precedono deve dunque ritenersi non condivisibile nÃ" il diverso orientamento seguito da Sez. 6 â?? 1, Ordinanza n. 20468 del 12/10/2015, Rv. 637334 (la quale ha ritenuto inesistente ed insanabile la notifica del ricorso per cassazione eseguita dal domiciliatario non munito di procura); nÃ" quello seguito da Sez. 6 â?? 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013, Rv. 625357 (secondo cui Ã" nulla, e dunque sanabile, la notificazione eseguita ai sensi della L. n. 53 del 1994 dal domiciliatario non munito di procura).

Non Ã" condivisibile il primo, in quanto una notifica che abbia comunque raggiunto il destinatario non può dirsi â??inesistenteâ?•; non Ã" condivisibile tuttavia nemmeno il secondo dei suddetti orientamenti, in quanto la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, là dove consente lâ??esecuzione della notifica diretta allâ??avvocato â??munito di procuraâ?•, non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista. SicchÃ", in virtù del generale principio secondo cui gli atti non delegabili (actus legitimi) sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche lâ??esecuzione della notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, può essere delegata ad un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dallâ??ordine degli avvocati.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullitA processuale, ai sensi della??art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello col quale lâ??appellante si doleva della sottostima delle spese di lite del primo grado.

2.2. Il motivo \tilde{A} " inammissibile per difetto di specificit \tilde{A} , ai sensi dell \hat{a} ??art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorrente infatti, lamenta che il giudice dâ??appello non abbia esaminato uno dei suoi motivi di gravame.

AffinchÃ" la denuncia del vizio di ultrapetizione da parte del giudice dâ??appello possa, in sede di legittimitÃ, condurre alla cassazione della sentenza impugnata, Ã" necessario che il ricorrente assolva due oneri:

- (a) riporti compiutamente nel ricorso i motivi dâ??appello che assume non esaminati, sì da consentire alla Corte di cassazione di verificare che le questioni sottoposte non siano â??nuoveâ?•;
- (b) evidenzi lâ??ammissibilità del motivo di gravame che assume non esaminato: ovvio essendo che non potrebbe questa Corte cassare con rinvio una decisione dâ??appello, al solo fine di far dichiarare dal giudice del rinvio lâ??inammissibilità del motivo di gravame non esaminato nella prevedente fase di merito (così ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133; Sez. L, Sentenza n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618).

Anche chi propone un ricorso per cassazione deve infatti avervi interesse, e lâ??interesse allâ??impugnazione sussiste quando lâ??impugnante possa ricavare una utilità concreta dallâ??eventuale accoglimento di essa. Tale interesse non può invece consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata: con la conseguenza che è inammissibile, per difetto dâ??interesse, unâ??impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi allâ??emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico: come giustappunto accade nellâ??ipotesi in cui il ricorrente per cassazione denunci il mancato esame, da parte del giudice dâ??appello, dâ??un motivo dâ??appello inammissibile (Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008, Rv. 603196).

2.3. Ciò posto in iure, si rileva in facto che il ricorrente ha trascritto alla p. 22 del proprio ricorso il motivo dâ??appello col quale lamentava la sottostima delle spese di lite del primo grado. Da tale trascrizione si apprende che con quel motivo dâ??appello B.G. si dolse della sentenza di primo grado perchÃ", oltre a liquidare le spese di lite senza distinguere tra diritti ed onorari, compì la relativa quantificazione â??in misura notevolmente inferiore alla nota spese depositata

dallâ??appellanteâ?•. Un motivo dâ??appello, dunque, palesemente inammissibile ex art. 342 c.p.c. (anche nel testo applicabile ratione temporis), a causa della sua totale aspecificitÃ.

Tale inammissibilità del motivo di gravame rende dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dâ??appello che quel motivo non esaminò, in virtù del principio secondo cui â??manca di interesse a dolersi in sede di legittimità la parte che abbia dedotto in sede di appello una questione sulla quale il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi, allorquando la questione, se fosse stata dal giudice presa in esame, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibileâ?• (\cos ì, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 466 del 22/02/1971, Rv. 350082).

- 3. Il secondo motivo di ricorso.
- **3.1**. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullit\(\tilde{A}\) processuale, ai sensi dell\(\tilde{a}\)??art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe nulla perchÃ" basata su â??motivazioni apparentiâ?•.

Le â??motivazioni apparentiâ?• riguarderebbero, secondo il ricorrente:

- (a) la ricostruzione della dinamica;
- (b) il rigetto della domanda di danno da fermo tecnico;
- (c) lâ??esclusione dellâ??IVA dal costo della riparazione del veicolo danneggiato.
- **3.2**. Il motivo Ã" manifestamente infondato.

Una sentenza pu \tilde{A}^2 dirsi nulla per mancanza di motivazione o adozione dâ??una motivazione apparente quando questâ??ultima non consente in alcun modo di ricostruire lâ??iter logico adottato dal giudicante. Motivazione apparente, ad esempio, sarebbe quella che dicesse â??poich \tilde{A} " la domanda \tilde{A} " fondata, la accolgo \hat{a} ?•.

Motivazione apparente non pu \tilde{A}^2 dirsi, invece, quella con la quale valuti le prove in modo sgradito alla parte, a nulla rilevando che quelle prove potevano essere teoricamente valutate anche in modo diverso.

Nel caso di specie il Tribunale:

(a) sulla dinamica del sinistro ha espresso le ragioni del proprio convincimento, sicchÃ" le censure prospettate dal ricorrente si risolvono in una inammissibile critica al modo in cui il giudice ha valutato le prove e ricostruito i fatti;

(b) sulla liquidazione del danno (ovvero sulle censure indicate sub (b) e (c) al p. precedente) il ricorrente solleva invece questioni di puro diritto, rispetto alle quali ovviamente non \tilde{A} " mai concepibile alcun difetto di motivazione o motivazione apparente che dir si voglia. Eâ?? la ricostruzione dei fatti che esige una motivazione, non lâ??applicazione delle regole di diritto: e siccome sulla quantificazione del danno il ricorrente pone questioni di diritto, nessun vizio di \tilde{a} ??motivazione apparente \tilde{a} ?• \tilde{A} " concepibile rispetto ad esse.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta (formalmente) che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 3, (lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c.); lamenta altresì che la sentenza sarebbe affetta dal vizio di nullità processuale, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 4, (derivante dalla â??totale mancanzaâ?• di motivazione); lamenta infine che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame dâ??un fatto decisivo e controverso, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Nonostante nella epigrafe del motivo il ricorrente denunci tre diversi tipi di vizi, nella illustrazione del motivo se ne espone in sostanza uno soltanto: ovvero che il Tribunale, malamente valutando le prove, non ha considerato che il veicolo condotto da Co.Lu. invase lâ??opposta corsia di marcia, sicchè questâ??ultima doveva essere ritenuta responsabile esclusiva o prevalente dellâ??accaduto.

3.2. Il motivo Ã" manifestamente inammissibile.

Nullità della sentenza non vâ??Ã", giacchÃ" la motivazione non manca, nÃ" Ã" inintelligibile, unici casi in cui una sentenza può dirsi nulla per violazione dellâ??art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Omessa pronuncia non vâ??Ã", giacchÃ" tale vizio sussiste quando il giudice non esamina una domanda od una eccezione, e non già quando trascura di esaminare una prova od unâ??argomentazione difensiva.

Il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi, infine, nemmeno sussiste: le Sezioni Unite di questa Corte, infatti nel chiarire il senso del nuovo testo dellà??art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che per effetto della riforma â??Ã" denunciabile in cassazione solo lâ??anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente allâ??esistenza della motivazione in sÃ", purchÃ" il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella â??mancanza assoluta di motivi sotto lâ??aspetto materiale e graficoâ?•, nella â??motivazione apparenteâ?•, nel â??contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabiliâ?• e nella â??motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibileâ?•, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di â??sufficienzaâ?• della motivazioneâ?• (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che â??lâ??omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra lâ??omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchÃ" questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevantiâ?•.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente col terzo motivo di ricorso pretende di censurare il modo con cui il Tribunale ha valutato le prove: e dunque un vizio non consentito in questa sede.

- **5**. Il quarto motivo di ricorso.
- **5.1**. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.; art. 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame dâ??un fatto decisivo e controverso, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da â??fermo tecnicoâ?• del veicolo danneggiato dal sinistro. Invoca il principio secondo cui la necessità che un autoveicolo resti fermo per riparazioni costituisce un danno di per sÃ", a prescindere da qualsiasi dimostrazione ulteriore, da liquidare nella somma di Euro 80 per ogni giorno di sosta forzata.

5.2. Il motivo A" infondato.

Questa Corte ha già stabilito che â??il danno da â??fermo tecnicoâ?• di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dallâ??uso del mezzo. (Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Rv. 637581, alla cui motivazione per brevità può in questa sede rinviarsi), ed in tal senso deve ritenersi superato ed abbandonato il precedente e contrario orientamento, secondo cui il c.d. danno da â??fermo tecnicoâ?• costituirebbe un pregiudizio in re ipsa.

- **6**. Il quinto motivo di ricorso.
- **6.1**. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.; art. 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame dâ??un fatto decisivo e controverso, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe commesso lâ??errore di liquidare il danno patito dal ricorrente e consistito nei costo di riparazione del veicolo, senza accordargli lâ??importo dovuto a titolo di IVA sul costo della riparazione.

6.2. Il motivo A" infondato.

In linea generale, Ã" senzâ??altro vero che il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso Ã" consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche lâ??importo dovuto dal danneggiato allâ??autoriparatore a titolo di IVA, pur se la riparazione non Ã" ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per lâ??attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dellâ??IVA versata), dal momento che lâ??autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010, Rv. 611238).

Questo principio, tuttavia, non \tilde{A} " pertinente nel nostro caso, avuto riguardo alla concreta ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata.

Il Tribunale ha infatti liquidato il danno senza tenere conto dellà??IVA con un ragionamento così riassumibile:

- (a) il veicolo Ã" stato già riparato al momento della liquidazione;
- (b) il danneggiato non ha dimostrato di avere sostenuto spese di sorta o versato lâ??IVA al riparatore;
- (c) ergo, deve tenersi che la riparazione sia avvenuta â??in economiaâ?•, ovvero senza versamento dellâ??IVA al riparatore.

Il Tribunale, dunque, non ha affatto negato in iure che lâ??importo dovuto a titolo di IVA sul costo delle riparazioni spetti al danneggiato se il veicolo non Ã" stato riparato; ma ha semplicemente accertato in facto che, essendo stato il veicolo riparato e non essendoci fattura, doveva ritenersi che lâ??IVA non fosse stata assolta, e di conseguenza non vi fosse sotto questo aspetto un danno risarcibile: e questo Ã" un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede.

7. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dellâ??art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto lâ??art. 380 c.p.c.:

- (-) rigetta il ricorso;
- (-) condanna (omissis) alla rifusione in favore di (omissis) s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
- (-) d\tilde{A} atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (omissis) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lâ??impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016 pedia.it

Campi meta

Massima: Il danno da "fermo tecnico" di un veicolo incidentato non costituisce pi \tilde{A}^{I} un pregiudizio in re ipsa, ma deve essere allegato e rigorosamente dimostrato. La prova non pu $ilde{A}^2$ $limitarsi\ alla\ mera\ indisponibilit ilde{A}\ del\ veicolo,\ ma\ deve\ sostanzializzarsi\ nella\ dimostrazione$ della spesa sostenuta per l'uso di un mezzo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia ai proventi che sarebbero stati ricavabili dall'uso del mezzo.

Supporto Alla Lettura:

RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

Per â??risarcimentoâ?• si intende la somma pagata da una compagnia di assicurazioni in seguito ad un sinistro, e quindi alla denuncia dello stesso e solo dopo una completa procedura di richiesta. Il sinistro stradale \tilde{A} " un evento che va a provocare un danno, dando $\cos \tilde{A} \neg$ diritto allâ??assicurato di richiedere allâ??assicurazione una prestazione monetaria. Lâ??assicurazione $per\tilde{A}^2$ non \tilde{A} " tenuta a risarcire i sinistri caratterizzati da colpe o comportamenti dolosi dellâ??assicurato: non câ??Ã" quindi un obbligo di risarcimento da parte della compagnia assicurativa.